



L'ATTIVITA' DEL MAESTRO DI SCI

INQUADRAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO

INDICE:

1. FINALITA' DEL PRESENTE CONTRIBUTO

2. L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA AUTONOMA

2.1. OBBLIGHI FISCALI

2.2. OBBLIGHI PREVIDENZIALI

3. L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PRESSO UNA SCUOLA SCI

3.1. OBBLIGHI FISCALI del socio della scuola

3.2. OBBLIGHI PREVIDENZIALI del socio della scuola

3.3. L'IVA nella scuola sci

3.4. IL COLLABORATORE della scuola sci

4. L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ALLENATORE PRESSO UNA A.S.D.

4.1. LIMITI all' APPLICABILITA' delle agevolazioni fiscali sui compensi erogati dagli sci club

4.2 Il Maestro di sci DIPENDENTE dello sci club

DAVIDE VERITTI
TOLMEZZO, 6 OTTOBRE 2016

1. FINALITA' DEL PRESENTE CONTRIBUTO

Il presente documento ha lo scopo di informare genericamente gli iscritti al Collegio Regionale dei Maestri di Sci Fvg e all'AMSI Fvg in ordine ai principali obblighi fiscali e contributivi che gravano sul maestro in relazione alla forma giuridica della struttura nella quale opera. La finalità perseguita è quella di rendere i maestri consapevoli dei loro diritti e doveri nel momento in cui esercitano l'attività di insegnamento dello sci. Non c'è l'obiettivo o la pretesa di fornire consulenze individuali né soluzione di casi concreti, per i quali è necessario rivolgersi a consulenti qualificati o all'AMSI.

2. L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA AUTONOMA

Il maestro di sci che decide di svolgere l'attività di insegnamento in forma autonoma e professionalmente è tenuto ad aprire una partita IVA. Il possesso di una partita IVA comporta i seguenti obblighi:

2.1. OBBLIGHI FISCALI

Il maestro di sci si configura come un lavoratore autonomo (libero professionista), pertanto l'inquadramento fiscale è lo stesso degli altri liberi professionisti (avvocati, geometri, ingegneri, ecc...).

Il regime ordinario: Il maestro di sci che non vuole adottare/rimanere nel regime contabile agevolato cd. "forfetario" (regime naturale) ovvero che non ne possiede i requisiti, per opzione o per obbligo è tenuto ad effettuare le scritture contabili (con liquidazione e versamento dell'IVA), all'applicazione della ritenuta d'acconto sulle fatture, e ad adempiere agli obblighi dichiarativi propri dei liberi professionisti.

Il reddito del maestro di sci in regime ordinario (incassi meno spese), unitamente agli altri redditi prodotti nell'anno, confluisce nella dichiarazione dei redditi annuale ed è assoggettato ad IRPEF (aliquote che variano dal 23% al 43% in relazione allo scaglione di reddito del soggetto), con diritto alle ordinarie deduzioni e detrazioni.

L'IRAP: I maestri di sci che esercitano individualmente in assenza di un'autonoma organizzazione¹ (ad es. con investimenti ridotti al minimo indispensabile, in assenza di collaboratori o di apporti lavorativi/professionali di terzi...) non sono tenuti al versamento dell'IRAP – imposta la cui aliquota ordinaria è pari al 3,9%. L'assoggettabilità o meno a questa imposta va, in ogni caso, valutata caso per caso.

¹ Risulta difficoltoso circoscrivere con precisione il concetto di autonoma organizzazione ai fini IRAP. I principali riferimenti sul tema sono senz'altro le circolari n. 28/E del 2010 e n. 45/2008 dell'Agenzia Entrate, nonché la Sentenza della Corte di Cassazione/Sezioni Unite n. 9451 del 2016.

Il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015): Il maestro di sci in possesso di determinati requisiti², si trova naturalmente nel regime contabile agevolato cd. “forfetario”. Tale regime prevede l’esonero dai principali obblighi contabili (ad es. registrazione fatture, tenuta registri, ecc ...) e dichiarativi (ad es. dichiarazione IVA). Con il forfetario non si applica l’IVA sulle prestazioni / lezioni di sci (e non si ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti) e non si opera la ritenuta d’acconto. Il professionista che adotta questo regime è semplicemente tenuto a conservare e numerare le fatture e a compilare la dichiarazione dei redditi annuale.

La determinazione del reddito prodotto avviene attraverso la seguente formula: REDDITO = (COMPENSI * 78%) – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. Il reddito così determinato è quindi assoggettato a imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP con aliquota del **15% (ovvero del 5%** nel caso di inizio di nuova attività – al rispetto degli ulteriori requisiti di Legge³). Il reddito prodotto in regime forfetario non dà diritto alle ordinarie deduzioni/detrazioni.

2.2. OBBLIGHI PREVIDENZIALI

Una disamina approfondita di questo tema è stata effettuata con la Circolare del 13/03/2013 redatta a cura dell’AMSI nazionale, alla quale si rimanda. In questa sede si riporta il concetto che il maestro di sci titolare di partita IVA è generalmente obbligato all’iscrizione INPS - Gestione Commercianti. Questo obbligo vige allorché l’attività di maestro è svolta in via prevalente, con esclusione delle posizioni soggettive che prevedano l’iscrizione obbligatoria ad altre forme previdenziali per altre attività lavorative svolte dal soggetto **in via prevalente** (con inquadramento come lavoratore dipendente piuttosto che autonomo).

La contribuzione INPS stagionale, con iscrizione in autunno e cancellazione in primavera, in ottica di un risparmio sui contributi dovuti, non è sempre possibile. Le varie casistiche sono esaminate nel dettaglio dalla Circolare AMSI sopracitata, facilmente reperibile sul web.

Contributi dovuti in regime ordinario: Il maestro di sci iscritto all’INPS deve versare i contributi previdenziali nella seguente misura (riferimento: Circolare INPS n. 15 del 29/01/2016) :

- Contributo fisso di € 3.613,02, diviso in n. 4 rate annuali;
- Contributo variabile da corrispondersi in ragione del 23,19% (solo sull’eventuale reddito che eccede il minimale di € 15.548 e fino a € 46.123);

² La Circolare n. 10/E del 04/04/2016, alla quale si rimanda, delinea i requisiti d’accesso al regime forfetario. Si elencano di seguito solo i principali: ricavi annui inferiori a € 30.000, spese per lavoratori dipendenti/collaboratori inferiori a € 5.000, acquisto di beni strumentali inferiore a € 20.000, obbligo di residenza in Italia del soggetto, esclusione per i soggetti che partecipano a società di persone – associazioni professionali (ad es. scuole sci) o SRL in regime di trasparenza, esclusione per i soggetti che percepiscono da altre attività redditi annui da lavoro dipendente/assimilato superiori a € 30.000.

³ I requisiti per l’applicazione dell’aliquota del 5% sono elencati al comma 65 della Finanziaria 2016. L’attività deve avere carattere di novità, non deve essere stata esercitata nei tre esercizi precedenti con nessuna forma contrattuale (dipendente/autonomo/imprenditore) né può costituire la mera prosecuzione di attività svolte precedentemente. **L’aliquota del 5% può essere applicata per i primi 5 anni di esercizio dell’attività.**

- Contributo variabile da corrispondersi in ragione del 24,19% (solo sull'eventuale reddito superiore a € 46.123 e fino al raggiungimento dei massimali – questi ultimi pari a € 100.324, ovvero € 76.872 per soggetti con anzianità contributiva al 31/12/1995).

Contributi dovuti in regime forfetario: come previsto dalla Circolare INPS n. 35 del 19/02/2016, a fronte della presentazione di una specifica richiesta in tal senso, i soggetti in regime forfetario possono beneficiare di un regime di favore, consistente nel fatto che la **contribuzione** dovuta viene **ridotta del 35%**.

3. L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PRESSO UNA SCUOLA SCI

Il maestro di sci che decide di svolgere l'attività di insegnamento associandosi a una scuola sci dovrà rispettare le regole fiscali previste per i soci in relazione alla forma giuridica dell'Ente al quale aderisce. In questi casi, la gestione degli obblighi di tipo contabile grava unicamente sulla scuola sci, essendo il maestro tenuto unicamente alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi e alla eventuale iscrizione all'INPS.

3.1. OBBLIGHI FISCALI del socio della scuola

Generalmente le scuole sci vengono costituite sotto forma di ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI (art. 5, co. 3, lett. c), TUIR) ovvero sotto forma di SOCIETA' SEMPLICI iscritte alla Camera di Commercio.

In entrambi i casi il socio della scuola, con le regole previste dallo statuto o da altro regolamento della scuola stessa, ha diritto a percepire una quota degli utili maturati annualmente. La quota di reddito di competenza di ogni socio deve essere inserita all'interno del modello Unico, quadro RH, che ogni maestro è obbligato a presentare. Su questo importo, eventualmente cumulato con gli altri redditi prodotti nell'anno, il maestro di sci verserà l'IRPEF, con aliquote che variano dal 23% al 43% in relazione allo scaglione di reddito di appartenenza, con diritto alle ordinarie deduzioni e detrazioni.

3.2. OBBLIGHI PREVIDENZIALI del socio della scuola

Il maestro di sci che esercita in qualità di socio della scuola, come il maestro libero professionista, dovrà valutare autonomamente la sussistenza dell'obbligo di iscrizione all'INPS – Gestione Commercianti. Si rimanda pertanto a quanto detto sopra sul tema.

3.3. L'IVA nella scuola sci

Il maestro di sci che svolge autonomamente la professione, e non aderisce al regime forfetario, applica l'IVA (al 22%) sulle prestazioni che eroga ai propri clienti.

Per le scuole sci questa regola non è sempre valida. Le prestazioni di insegnamento erogate dalle scuole di sci regolarmente autorizzate dalle Province o Regioni, sono infatti esenti da IVA in quanto equiparate ad Istituti scolastici (art. 10, punto 20, D.P.R. 633/1972).

3.4. IL COLLABORATORE della scuola sci

Non è escluso che il maestro possa esercitare l'attività in veste di collaboratore/dipendente della scuola sci. In tal caso gli obblighi fiscali e previdenziali vengono trasferiti interamente sul datore di lavoro. Per quanto riguarda l'inquadramento quale lavoratore subordinato o parasubordinato per il maestro di sci, rispettate le condizioni di legge previste per ogni tipologia contrattuale, risultano ammessi i seguenti:

- Assunzione a tempo determinato o indeterminato;
- Contratto di lavoro a chiamata;

- **Voucher:** si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un'istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, prot. N. 37/22564 del 22/12/2015, interpello 32/2015, ritiene applicabile l'utilizzo dei cd. Voucher anche per i maestri che esercitano per una scuola sci, entro i limiti di compenso annuale previsti dalla normativa⁴.

4. L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ALLENATORE PRESSO UNA A.S.D.

4.1. LIMITI all' APPLICABILITA' delle agevolazioni fiscali sui compensi erogati dagli sci club

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI godono di agevolazioni fiscali di rilievo. In particolare, il nostro ordinamento assoggetta ad una disciplina fiscale agevolata i compensi corrisposti a soggetti che svolgono l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. Per i soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportiva sono ricompresi, tra l'altro, gli allenatori o istruttori sportivi. Secondo la normativa (art. 67, co. 1, lett. m e art. 69 TUIR) questi compensi, se non configurabili in altre categorie reddituali (ad es. redditi da lavoro autonomo o subordinato), costituiscono REDDITI DIVERSI. Questi sono inoltre esclusi da tassazione se di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a € 7.500. Da € 7.500 e fino a € 28.158,28, tali compensi scontano una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 23%, mentre oltre gli € 28.158,28 scontano una ritenuta a titolo d'acconto. In quanto redditi diversi, inoltre, essi non costituiscono presupposto per il versamento di contributi previdenziali obbligatori.

⁴ Il datore di lavoro può utilizzare prestazioni retribuite a **voucher fino al limite massimo di € 2.000 netti per prestatore** nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Esiste inoltre un limite anche per il singolo prestatore che ammonta a € 7.000 netti, sempre nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). In altre parole se il prestatore a voucher nel corso dell'anno 2016 ha già percepito 6.000 euro per altri lavori presso altri committenti, potrà ancora fornire prestazioni solo per massimo 1.000 euro.

Per i soggetti che percepiscono "prestazioni a sostegno del reddito" (disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, ecc.) il massimale anno si riduce da € 7.000 a € 3.000.

Nella generalità dei casi, gli istruttori e allenatori di discipline sportive possono legittimamente considerarsi beneficiari del regime di cui agli art. 67 e 68 del TUIR (si veda sul punto il co. 5, art. 35, Legge 14/2009), a condizione che non svolgano tale attività in via professionale. Se l'allenatore invece è un professionista, nel senso che quella che sta svolgendo è la sua professione abituale, non si potranno applicare le norme agevolative. La stessa Agenzia delle Entrate⁵, esaminando la problematica con riferimento a un istruttore di arti marziali, ha asserito che: *“Se il maestro non svolge la sua attività di insegnamento a livello professionale, si applicano le medesime disposizioni ... previste per i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (Risoluzione n. 142/2001). Nel caso, invece, fosse un maestro << professionista >>, si dovranno applicare le norme relative al lavoro autonomo”*.

In campo sciistico, ove l'attività di allenatore è subordinata all'iscrizione all'albo dei maestri di sci – tenuto dai rispettivi Collegi Regionali / Provinciali riconosciuti a livello nazionale, sulla distinzione tra attività professionale e dilettantistica e sulla conseguente applicabilità o meno delle agevolazioni, si è espressa con due interventi l'Amministrazione Finanziaria⁶, fornendo le seguenti direttive: *“con riferimento ai proventi derivanti dall'attività svolta dai maestri di sci, è necessario sottolineare che la **distinzione tra prestazioni di natura professionistica o dilettantistica** deve fondarsi sul concreto manifestarsi dell'attività resa dal maestro di sci (i parametri sono: **l'abitudine, l'entità delle somme percepite, la pluralità della committenza, i regolamenti regionali di particolari figure professionali, ecc.**) non rilevando il soggetto giuridico tramite il quale viene esercitata.”*

4.2. Il Maestro di sci DIPENDENTE dello sci club

Il maestro di sci può essere configurato quale lavoratore subordinato/parasubordinato dello sci club. In tal caso valgono le stesse regole sopra esposte circa i contratti applicabili a coloro che esercitano presso le scuole sci. Per analogia, si ritiene applicabile l'utilizzo dei cd. Voucher, sempre entro i limiti previsti dalla normativa.

⁵ Si fa riferimento in particolare alla risposta n. 11 fornita dalla Direzione Regionale dell'Agenzia Entrate del Friuli Venezia Giulia in occasione del protocollo d'intesa redatto con lo stesso CONI del FVG, in occasione delle risposte ai quesiti posti dalle associazioni sportive dilettantistiche (convegni tenutisi da novembre 2014 a febbraio 2015) – consultabile al seguente indirizzo http://friuliveneziagiulia.agenziaentrate.it/sites/friuliveneziagiulia/files/public/anno%202015/guide/RISPOSTE_QUESITI_ASSOCIAZIONI_SPORTIVE_DILETTANTISTICHE.pdf.

⁶ Si veda sul punto il documento n. 915-1/2013 del 18.10.2013 – Consulenza Giuridica dell'Agenzia Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo e la Risoluzione n. 18998/2014 del 15.07.2014 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del FVG.